

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione Consiliare n. n.17 del 23/04/2012

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2015

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 17/11/2019

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive **di cui alla legge regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche** presenti nel territorio Comunale nell'arco dell'intero anno solare **dal 1 gennaio al 31 dicembre**.
3. **Per strutture ricettive si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, bed and breakfast, residenze della salute, beauty farm, affittacamere, attività ricettive a conduzione familiare, case per ferie, case e appartamenti vacanze, unità immobiliari adibite ad uso turistico (anche transitorio), residence, ostelli per la gioventù, attività ricettive in servizi di ristorazione, residenze d'epoca, alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, foresterie per turisti, rifugi, aree di sosta, villaggi turistici, campeggi, campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche. Ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.**
4. **Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)**
5. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
6. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1^o, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo (come espressamente spiegato nell'art.1 comma 3^o del regolamento attuativo del D.Lgs. 23/2011), ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Rapolano Terme.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Rapolano Terme.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) chi soggiorna per più di tre giorni consecutivi, dal quarto giorno in poi;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e) coloro che devono effettuare terapie mediche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, previa presentazione della prescrizione di un medico convenzionato con il S.S.N.;
 - f) i lavoratori che soggiornano per più di una settimana continuativa nel territorio comunale, previo presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva interessata.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Rapolano Terme:
- entro il 15 (quindici) Aprile, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo;
 - entro il 15 (quindici) Luglio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno;
 - entro il 15 (quindici) Ottobre, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre;
 - entro il 15 (quindici) Gennaio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre;
- distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.
2. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, o attraverso sistemi informatici appositamente sviluppati dall'Amministrazione Provinciale o Comunale.

3. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
4. Il gestore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle esenzioni di cui alle lett. c), e), g) del precedente art. 4 da esibire in caso di verifica del titolare dell'imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. Il soggetto di cui all'articolo n. 2, comma 1^o, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso il quale hanno prenotato, il quale:
 - o rilascerà quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa del cliente da apposito bollettario in triplice copia rilasciato dal Comune di Rapolano Terme (una copia da consegnare al cliente, una copia da allegare alla rendicontazione finale al Comune, una da conservare in sede);
 - o inserendo il relativo importo in fattura indicando come "operazione fuori campo Iva". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del titolare dell'imposta.
2. Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1^o.
5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Rapolano Terme presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1^o, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1^o, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161^o e 162^o, della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1[^], primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1[^], alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^], nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2[^], 3[^] e 4[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Dirigente responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Rapolano Terme.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque non prima del 01 luglio 2012.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Rapolano Terme.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme di legge sopravvenute, eventualmente con esso incompatibili.

